



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. Donatella Casari, all'udienza del 10.7.2019 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n°21266/2018 R.G. vertente

TRA

[REDACTED] domiciliata ex lege presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Viale Giulio Cesare n°54, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava del Foro di Messina per delega allegata al ricorso telematico; - RICORRENTE -

NEI CONFRONTI DI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari Alessandra Molfese ed Emilia Principe, elettivamente domiciliato presso la sede di Roma, Via Giorgio di Ripetta n°41; - RESISTENTE -

Oggetto: pubblico impiego – mobilità interprovinciale e L.104/1992

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex artt.700 e 414 c.p.c., ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere stata assunta in data 1.9.2015 quale docente di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato e di prestare servizio presso Istituto scolastico in Roma, esposto di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n.207 del 9.3.018 presentando tempestiva domanda, chiedeva l'accertamento del suo diritto

Orbene nel caso di specie la limitazione è stata normativamente prefissata senza ragionevole motivo di distinzione tra esigenze del disabile il cui familiare dipendente chieda trasferimento nell'ambito della Provincia oppure nell'ambito interprovinciale, prescindendo quindi da una valutazione in concreto della compatibilità dell'interesse tutelato dalla L.104/1992 e le esigenze organizzative datoriali nel momento e frangente della richiesta di trasferimento.

Né si può sostenere che il dipendente che chiede il trasferimento interprovinciale sia comunque tutelato dalla possibilità di far valere la sua particolare posizione ex art.33 5° comma cit. tramite assegnazione temporanea atteso che, pur avendo l'odierna ricorrente fatto richiesta di applicazione anche di tale istituto, non ha visto accolta la sua domanda.

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna di parte convenuta alla refusione dei compensi di lite relativi al presente giudizio di merito ed alla precedente fase cautelare.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

dichiara il diritto di Isgrò Rosita al trasferimento nella Provincia di Messina (nell'ordine e secondo la disponibilità ambiti SIC0000016, SIC0000015, SIC0000013 e SIC0000014) o in altra sede di cui alla domanda seguendo l'ordine di preferenza e, per l'effetto, condanna il Ministero ad operare detto trasferimento;

condanna [redacted] alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi

[redacted]
Roma, il 10.7.2019

Il Giudice

Dott. Donatella Casari

115665-761466774504614908